ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 172

Promozioni dei funzionari non inquadrati nella carriera direttiva

I funzionari di cui all'art. 167 sono, ai fini della progressione in carriera, scrutinati in conformita' delle disposizioni del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e lo scrutinio e' espletato dalla Commissione di cui all'art. 60 del presente ordinamento.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	XII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Capo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-172-promozioni-dei-funzionari-non-inquadrati-nella-carriera-direttiva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it